

Ammesse ed espletate le prove testimoniali dedotte dalle parti sulle circostanze poste a fondamento dell'azione e dell'eccezione, ed acquisiti agli atti numerosi documenti prodotti dalle parti stesse, l'adito Collegio, con sentenza 6 dicembre 1965, accoglieva la domanda, dichiarando che l'immobile in contestazione era di proprietà dell'attrice Maria Bassino e che doveva essere escluso dall'asse ereditario di Gino Sotis.

Avverso questa pronuncia proponevano appello le germane Sotis con atto 22 febbraio 1966, e l'Amministrazione finanziaria con atto di pari data.

---

si renda *necessaria* una pronunzia che attui una concreta volontà di legge in relazione agli autonomi interessi che essa deduce in giudizio.

Nè tale pronunzia appare sostanzialmente ultronea (anche se possa apparire meramente consequenziale, ed accessoria a quella principale, quando il fisco si sia limitato a rimettersi al saggio discernimento dei giudici).

Infatti l'accoglimento della domanda di revindica non comporta l'automatica opponibilità alla finanza, in quanto questa, pur dinanzi ad un processo fraudolento, non può direttamente influire sulla decisione della causa principale, ma solo può limitarne gli effetti nei propri confronti. Onde potrà verificarsi il caso di una pronunzia che, pure accogliendo la domanda di revindica, venga dichiarata inopponibile alla finanza.

7. Anche questa conclusione può ritenersi mutuata da alcuni spunti giurisprudenziali in tema di opposizione di terzo.

Quando si afferma, infatti, che l'accoglimento dell'opposizione non ha effetto rescissorio della sentenza opposta nella sua intierezza, ma unicamente negli effetti riflessi che questa comporta nella sfera degli interessi dei terzi (5), si afferma, evidentemente, un principio che non può mutare quando il terzo, in luogo di gravarsi *ex post* avverso la sentenza pregiudizievole, spieghi intervento nella lite in atto. È ben vero che tale principio, affermato in giurisprudenza, non trova unanimi consensi in dottrina (6).

---

(5) In tal senso si conf. Cass. 28 gennaio 1955, n. 213.

(6) Chi veda, come il Satta, nell'opposizione di terzo un mezzo d'impugnazione diretto a ripristinare una situazione giuridica compromessa dal mancato rispetto del contraddittorio, dovrebbe escludere che il ripristino possa avere effetti parziali, operando nei confronti di una parte e non di tutte.

Comunque, lo stesso SATTA, nel suo *Diritto processuale civile* (Padova, 1957) scrive che, in linea di principio, e quando non venga a crearsi una situazione di incompatibilità, la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo « a differenza da quel che avviene per gli altri mezzi d'impugnazione, non mette nel nulla la sentenza impugnata, sostituendosi ad essa, così che la sentenza medesima non abbia più nessun effetto, nemmeno fra le parti » (*op. cit.*, p. 421). Conforme è ZANZUCCHI (*Dir. proc. civile*, vol. II, V ed., a cura di C. Vocino, Milano, 1962, p. 350), nonchè il CHIOVENDA (*Principi di dir. proc. civ.*, Napoli, 1923, p. 1017) ed il Rocco (*Trattato di dir. proc. civ.*, III, Torino, 1957, p. 446).

Di contraria opinione sono, viceversa, oltre allo stesso SATTA, nelle pagine che dedica all'argomento sul *Commentario*, il CARNELUTTI (*Istituzioni del pro-*